



COMUNE DI GAIOLA

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINA N. 77 DELL' UFFICIO TECNICO

OGGETTO: MODIFICA AL P.R.I.C.M. PIANO REGOLATORE INTERCOMUNALE AI SENSI DEL C. 12 ART. 17 DELLA L.U.R. - RECEPIMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. PIEMONTE N. 1281/2015 SUL RICORSO N. 1330/2009 DEL COMUNE DI GAIOLA PER L'ANNULLAMENTO DELLA D.G.R. PIEMONTE N. 9-12113 DEL 14.09.2009. Determinazione a contrarre. Affidamento e Impegno di spesa. CIG ZE03C975B8

L'anno 2023 addì ventisei del mese di settembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

PREMESSO che:

- questo Comune è dotato di Piano Regolatore Intercomunale della Comunità Montana Valle Stura approvato con D.G. R. n. 61-31052 del 08/07/1980;
- con ricorso n. 1330 notificato il 23.11.2009 il Comune di Gaiola ha chiesto al Tribunale di annullare la delibera della Giunta Regionale del Piemonte del 14.09.2009 n. 9-12113 con cui era stata approvata la variante al Piano Regolatore Intercomunale della Comunità Montana Valle Stura, limitatamente alla parte in cui erano state introdotte dalla Regione ex officio alcune modifiche al PRICM adottato, nonché ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso del procedimento;
- con sentenza n. 1281 del 09.07.2015 il T.A.R. Piemonte ha accolto tale ricorso e annullato la DGR n. 9-12113 nelle parti impugnate;

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25.07.2023 è stato preso atto della sentenza n. 1281 del 09.07.2015 con cui il T.A. R. Piemonte ha accolto il ricorso del Comune di Gaiola n. 1330 notificato il 23.11.2009 ed ha annullato la DGR n. 9-12113 nelle parti impugnate;

RILEVATO CHE con la medesima Deliberazione è stato dato mandato agli uffici comunali di dare seguito a tale sentenza, attuando le dovute modifiche al Piano Regolatore ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

PRESO ATTO che è necessario affidare a professionista esterno l'incarico di modifica al P.R.I.C.M. ai sensi del c. 12 art. 17 della L.U.R., al fine di recepire la sentenza n. 1281 del 09.07.2015 del T.A.R. Piemonte e ripristinare la previsione urbanistica;

VISTO l'articolo 50 del D.Lgs. n. 36/2023, rubricato "Procedure per l'affidamento" il quale prevede che si possa procedere, per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

VISTO che si ritiene possibile affidare il servizio sopra specificato all'operatore economico TAUTEMI ASSOCIATI SRL con sede in Cuneo (CN), Via Moiola n. 7 (C.F. / P.IVA 03182950042) in quanto trattasi di operatore economico che per competenza e pregressa esperienza dimostrata e documentata, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'espletamento dell'affidamento, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue e richieste dal RUP;

ATTESO che si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa per il servizio di cui trattasi, a TAUTEMI ASSOCIATI SRL con sede in Cuneo (CN), Via Moiola n. 7 (C.F. / P.IVA 03182950042), la quale, con comunicazione ricevuta al protocollo comunale al n° 2333 in data 28.08.2023, ha fatto pervenire il proprio preventivo di spesa per il servizio in premessa descritto, per una spesa di € 2.200,00 oltre anticipo cassa previdenziale 4% di € 88,00 oltre IVA 22% di € 503,36 e così per complessivi € 2.791,36;

ATTESO che la spesa da sostenere è stata dunque quantificata in € 2.200,00 oltre anticipo cassa previdenziale 4% di € 88,00 oltre IVA 22% di € 503,36 e così per complessivi € 2.791,36 e che pertanto occorre assumere idoneo impegno di spesa;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata per l'affidamento in oggetto;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- 1) l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (convertito in L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (convertito in L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- 2) l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012);
- 3) l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sopra i 5.000 € (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012 e successivamente modificato da articolo 1, comma 130, L. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che:

- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, che:

- si tratta di acquisto inferiore ai 5.000 €;

VISTO il certificato di regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva), con prot. INPS_37369457, valido fino al 30/12/2023;

VERIFICATA la copertura finanziaria per l'affidamento in oggetto e la disponibilità dell'importo sul relativo capitolo di spesa del bilancio dell'anno corrente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RILEVATO che occorre altresì assumere il necessario impegno di spesa a favore dell'affidatario;

ATTESO che il contratto verrà stipulato mediante scambio di lettere ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VISTI:

- l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, in materia di competenze dei Responsabili di Servizio;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 01.03.2023 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione esercizio 2023, pluriennale 2023/2025 e D.U.P.;
- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- i decreti con i quali il Sindaco ha attribuito a ciascun dipendente responsabile dei vari servizi comunali le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000

VISTI i pareri favorevoli, in ordine alla proposta di determinazione presente, per quanto concerne la regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 2000/267 e s.m.i. e per quanto concerne la compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 - comma 1 – lettera –a- punto 2 – L. 03/08/2009 n. 102;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. Di approvare le considerazioni espresse in premessa narrativa, qui recepite e confermate, e che vengono acostituire le motivazioni dell'assunzione del presente provvedimento;
2. Di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del d.Lgs. n. 267/2000, che:
 - il fine che l'amministrazione intende raggiungere, è quello di recepire la sentenza n. 1281 del 09.07.2015 del T.A. R. Piemonte;
 - il sinallagma, concluso mediante lettera commerciale, ha per oggetto l'incarico di modifica al P.R.I.C.M. ai sensi del c. 12 art. 17 della L.U.R. per il recepimento della sentenza n. 1281 del 09.07.2015 del T.A. R. Piemonte con la quale è stato accolto il ricorso del Comune di Gaiola n. 1330 notificato il 23.11.2009 ed è stata annullata la DGR n. 9-12113 nelle parti impugnate e contiene le seguenti clausole essenziali:

- durata/tempi di consegna: entro 60 giorni dall'ordine;
 - corrispettivo: € 2.200,00 oltre anticipo cassa previdenziale 4% di € 88,00 oltre IVA 22% di € 503,36 e così per complessivi € 2.791,36;
 - pagamenti: entro 30 giorni dalla registrazione della fattura elettronica al protocollo comunale;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto tramite trattativa diretta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 Art. 50, c.1, lettera b);
3. Di affidare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l'incarico di modifica al P.R.I.C.M. ai sensi del c. 12 art. 17 della L.U.R. per il recepimento della sentenza n. 1281 del 09.07.2015 del T.A. R. Piemonte con la quale è stato accolto il ricorso del Comune di Gaiola n. 1330 notificato il 23.11.2009 ed è stata annullata la DGR n. 9-12113 nelle parti impugnate, all'operatore economico TAUTEMI ASSOCIATI SRL con sede in Cuneo (CN), Via Moiola n. 7 (C.F. / P.IVA 03182950042);
 4. Di impegnare la somma complessiva di € 2.791,36 al Cap. 580/4/1 del Bilancio 2023 dotato della necessaria disponibilità;
 5. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è la dipendente ing. Gosso Giulia;
 6. Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
 7. Di dichiarare che l'impegno assunto sarà liquidato e pagato previo accertamento della compatibilità con le disponibilità di cassa in relazione all'effettiva liquidità dell'Ente, sia alla data attuale sia all'atto di liquidazione e tenuto conto delle altre scadenze in corso, verificate con il Servizio Finanziario;
 8. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. e che con la sottoscrizione della stessa si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 9. Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella Sottosezione "Bandi di gara e contratti" della Voce "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012;
 10. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69;
 11. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato Digitalmente

F.to: